ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI VENEZIA

Procedura interna per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori d'importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria

Approvato con Deliberazione n. 67 del 28 Agosto 2020

P.le Leonardo da Vinci 8/F – 30172 Venezia (VE)
Tel. + 39 0415055951 - Fax +39 0415040882 – C.F. 80016800270
Mail ordine@opivenezia.it - PEC ordine@pec.opivenezia.it - Web www.opivenezia.it

Art. 1 - Finalità e principi

Le procedure di acquisto sotto la soglia di rilevanza Comunitaria devono essere effettuate nel rispetto degli atti di programmazione dell'OPI di Venezia del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021 e del Codice di Comportamento adottato dall'OPI di Venezia.
È vietato l'artificioso frazionamento della spesa al solo fine di non superare le soglie previste dal presente regolamento.
L'Opi Venezia stipula contratti avvalendosi dei mezzi indicati nel Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge.

Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono attuate nel rispetto:
a) del principio di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
b) del principio di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
c) del principio di tempestività, che importa l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) del principio di correttezza, il quale richiede una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) del principio di libera concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
f) dei principii di non discriminazione e di parità di trattamento, il quale impone una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) dei principi di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) del principio di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
i) del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
j) dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
k) del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art.2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presenti si applicano a tutte le procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

2. Le procedure di acquisizione possono essere effettuate mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro. L' affidamento diretto può essere effettuato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (c.d. affidamento diretto "puro").

3. I Lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, ovvero i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori alle soglie europee possono essere eseguiti direttamente, previa acquisizione di tre preventivi o cinque operatori economici per servizi e forniture, individuati tramite elenchi di operatori economici o sulla base di indagini di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (c.d. procedura semplificata).

4. I lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro possono essere eseguiti tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

5. I lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a euro 1.000.000 possono essere affidati tramite procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

6. I lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 si procede mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici "Procedura aperta", fatto salvo quanto previsto dall'art. 97, comma 8.

Art. 3 - Obblighi di trasparenza

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice, e devono essere pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 33/2013.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice.

Art. 4 - Individuazione del bene o servizio

Quando l'Opi di Venezia ha come esigenza di acquistare un bene o servizio, il Consiglio Direttivo (CD) approva la determina a contrarre.

Art. 5 - Mercato elettronico e Centrali di committenza

L'acquisizione di beni e servizi, inoltre, viene disposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 94/2012 e nella Legge n. 135/2012, ovvero è obbligatorio fare ricorso prioritariamente a:

- Centrali di committenza regionali
- Convenzioni Consip e strumenti di acquisto e negoziazione telematici
- Mercato Elettronico della P.A.

Pertanto, prima di attivare un'autonoma procedura, il Responsabile del procedimento dovrà verificare se l'acquisizione del bene o del servizio possa essere soddisfatta ricorrendo a tali modalità di approvvigionamento.

Art. 6 – Indagine di Mercato

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

3. Le indagini di mercato possono essere svolte anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti; oppure attraverso l'acquisizione di preventivi informali o attraverso il riferimento a dati storici oggettivi.

4. È vietato qualsiasi forma di frazionamento del contratto finalizzata ad eludere il limite massimo di importo per il quale è utilizzabile la modalità semplificata di acquisto.
Una volta determinato il valore stimato dell'appalto entro la soglia dei 40.000 euro il CD può applicare la procedura semplificata per gli appalti "sotto la soglia".

Art. 7 - Procedura semplificata sotto la soglia

Dopo la determina presentata al CD dell'OPI Venezia, il CD può individuare l'operatore a cui affidare direttamente l'appalto incaricando il RUP di effettuare l'acquisto tramite ordine diretto sul MEPA.

Art. 8 – Nomina del Responsabile Unico del procedimento

La figura del RUP è disciplinata dall'art. 31 del Codice dei Contratti e delle linee guida dell'Anac.
Il RUP deve essere un dipendente e deve essere obbligatoriamente nominato per ogni singola procedura di acquisto. Nell'esercizio delle sue funzioni il RUP assume la qualifica di pubblico ufficiale.
Il RUP vigila sulla corretta esecuzione del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso l'emissione degli specifici atti contrattuali, secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'appalto) – la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 50/2016, ove applicabile.

Art. 9 - Affidamento ad incarichi inferiori 5000 euro

Per affidamenti del valore inferiori a 5.000 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario può essere espressa in forma sintetica, specificando le ragioni della scelta (ad esempio: rapporto di fiducia, completamento di un incarico già affidato, concorrenzialità del prezzo offerto, disponibilità a rendere servizi aggiuntivi). Il RUP procederà unicamente alla consultazione in via prioritaria del MEPA per gli acquisti diretti superiori ai 5000 euro. Ad eccezioni di beni e servizi non presenti nel MEPA potrà far consultazioni nel libero mercato. Qualora non fosse possibile accedere al MEPA si accede al libero mercato, con tre preventivi che verranno presentati in sede del CD.
Ogni 3 anni si definisce l'acquisizione di contratti già in essere e la verifica con consultazioni come obiettivo economico.

Art. 10 - Affidamento diretto

Gli affidamenti diretti, di cui all'art. 36, comma 2, lettera a D.Lgs. n. 50/2016, avvengono di norma attraverso la seguente procedura:
a) Ove ritenuto necessario, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante, può svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

b) Determinazione a contrarre o atto equivalente, ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 recante:

- il fine (interesse pubblico) che il contratto intende perseguire;
- l'oggetto del contratto;
- la modalità di scelta del contraente;
- indicazione requisiti minimi di partecipazione (idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali);
- criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'importo massimo stimato;
- la forma del contratto;
- le clausole del contratto ritenute essenziali.

c) Tenuto conto della nuova formulazione dell'art. 36 comma 2 lettera a, che consente per gli importi inferiori a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, qualora si proceda alla richiesta di preventivi, questa dovrà indicare:

- luogo della prestazione;
- precisazioni delle prestazioni da eseguire;
- valore dell'intervento o delle prestazioni a base di valutazione comparativa;
- periodo di esecuzione dell'intervento o delle prestazioni;
- requisiti di ordine generale: gli operatori economici devono autodichiarare di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione, di cui all' art. 80 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016);
- requisiti di idoneità professionale;
- requisiti di capacità economica e finanziaria;
- requisiti di capacità tecniche e professionali.

d) La richiesta di preventivi viene effettuata ordinariamente mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile. Il preventivo, da parte dell'operatore economico, deve pervenire ordinariamente mediante PEC o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile del procedimento.

Art. 11 - Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali operano affidamenti diretti sono ammessi ad un regime semplificato di controlli qualora il valore dell'appalto non sia superiore ad € 20.000,00.

2. In particolare:
a) per importi fino a 5.000,00 euro la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:

- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice;
- di apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere speciale, se previsti;
- della consultazione del casellario ANAC;
- della verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- della verifica dei requisiti speciali (ove previsti);

- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

b) per importi oltre 5.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 euro, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base:

- di un'apposita autocertificazione resa dall'operatore economico, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice.

Art. 12 - Confronto competitivo

1. Conclusa l'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori e formalizzati i relativi risultati la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, conformemente alle previsioni di cui all'art. 36 comma 2 lettere c e d del D.lgs. 50/2016.

2. Una volta individuati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta:
a) mediante PEC;
b) tramite lettera cartacea (qualora non sia possibile l'utilizzo della PEC);
c) con le modalità previste dal singolo mercato elettronico.

3. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

4. La lettera invito deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico finanziari/tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (oppure nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori);
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al comma 4 del predetto art. 95 e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 13 - Codice CIG

Il CIG è richiesto a cura del RUP prima della procedura di individuazione del contraente e deve essere indicato su tutta la documentazione relativa alla procedura di acquisto di beni e dei servizi anche sul MEPA.

Art. 14 - Stipula del contratto

La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importi non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 15 - Pagamenti

I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale di addebito, ovvero, dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale di addebito, comunque previa verifica della regolarità contributiva e dei controlli previsti secondo la vigente normativa.

Art. 16 - Modifiche al Regolamento

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, o da disposizioni contenute in specifiche Linee Guida dell'ANAC.